

## STATUTO

### "Fondazione Livio Casartelli - Ippolita Ferraro"

#### ART. 1

##### - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE -

E' costituita per volontà del signor Livio Casartelli, in memoria di Ippolita Ferraro, una Fondazione denominata "Fondazione Livio Casartelli - Ippolita Ferraro".

#### ART. 2

##### - SCOPO ED AMBITO TERRITORIALE -

La Fondazione "Fondazione Livio Casartelli - Ippolita Ferraro" è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro.

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Liguria, intende perseguire le seguenti finalità:

- solidarietà sociale al servizio della collettività;
- promozione culturale;
- realizzazione di luoghi d'aggregazione e/o ristrutturazione del patrimonio artistico culturale.

Per quanto attiene la solidarietà sociale, la Fondazione orienta la propria attività al fine di:

- costruire/ristrutturare immobili per adibirli a scuole, luoghi di cura, strutture ospedaliere e comunque luoghi di utilità sociale;
- interventi di carattere sociale a favore della collettività.

Per quanto attiene la promozione culturale, la Fondazione intende perseguire e proporre, nell'ambito del territorio regionale:

- la promozione, la divulgazione, l'istruzione, la ricerca, la formazione delle attività culturali nonché delle opere intellettuali ed artistiche in ogni loro forma ed espressione in particolare promuovendo il bando di premi e borse di studio;
- la promozione d'interventi a favore dell'associazionismo giovanile.

Per quanto attiene la realizzazione di luoghi d'aggregazione e/o ristrutturazione del patrimonio artistico culturale, la Fondazione intende perseguire e proporre, nell'ambito del territorio regionale:

- costruzione/ristrutturazione di immobili, aree, piazze per realizzarvi luoghi d'incontro e di aggregazione sociale;
- costruzione/ristrutturazione del patrimonio artistico e culturale;
- costruzione di impianti ludico - sociali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui,

a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con associazioni, società, enti ed istituzioni, pubbliche e private, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti con terzi per la gestione di uno o più servizi nonché per lo svolgimento di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, società, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

f) erogare premi e borse di studio;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

i) diffusione delle attività della Fondazione attraverso il servizio World Wide Web.

Ogni atto sopracitato dovrà evidenziare la Fondazione quale promotore e finanziatore; in particolare, su ogni bene immobile dovrà essere apposta una targa metallica amovibile e ben visibile riportante la dicitura:

"Dono della Fondazione Livio Casartelli - Ippolita Perraro",  
cioè al fine di ricordare nel tempo la memoria di Livio Casartelli ed Ippolita Perraro. Tale clausola dovrà essere citata nei relativi atti di acquisto o costruzione.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo.

Gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali.

### ART. 3

#### - SEDE E DURATA -

La Fondazione ha sede legale in Ventimiglia, attualmente in Via Roma n. 21. La sede potrà essere trasferita, all'interno dello stesso Comune, con semplice deliberazione del Consiglio di Amministrazione, seguita da apposita comunicazione

all'Agenzia delle Entrate e alla Regione Liguria senza che ciò comporti modifica al presente Statuto.

La durata della Fondazione è illimitata.

#### **ART. 4**

##### **- PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI -**

La dotazione patrimoniale dell'Ente è costituita da beni indicati nell'Atto Costitutivo di cui il presente Statuto è parte integrante. Tale patrimonio potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, eredità, lasciti e donazioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e privati ed i proventi di eventuali iniziative e/o attività promosse dalla Fondazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività della Fondazione.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa.

#### **ART. 5**

##### **- ORGANI -**

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario Generale
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Revisore monocratico dei Conti

#### **Art. 6**

##### **- PRESIDENTE -**

La carica di Presidente è assunta di diritto dal Fondatore per l'intera durata del primo mandato quinquennale.

Alla cessazione della carica di Presidente, assunta dal Fondatore, per scadenza del termine del primo mandato quinquennale, così come nel caso di sua rinuncia o sopraggiunta incapacità o anche di sua morte, la carica di Presidente sarà assunta di diritto dal Vice Presidente.

La carica di Presidente una volta assunta dal Vice Presidente nominato dal Fondatore, permarrà sua vita natural durante.

In sua mancanza o impossibilità il ruolo di Presidente sarà svolto dal Vice Presidente ed in assenza o indisponibilità di quest'ultimo da un membro del consiglio d'Amministrazione nominato dal Presidente.

Il compenso per tale carica è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della vigente normativa.

Alla morte del Vice Presidente nominato dal Fondatore che ha assunto la carica di Presidente sua vita natural durante la carica di Presidente sarà assunta, di diritto e fino alla scadenza del mandato del consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente.

Alla scadenza di ogni mandato del consiglio di Amministrazione il nuovo Presidente sarà nominato a maggioranza assoluta dei Consiglieri e scelto tra una rosa di tre nominativi che dovranno essere indicati dal Presidente uscente. Il nuovo Presidente così nominato durerà in carica, salvo revoca per gravi motivi, dimissioni o decesso, sino alla naturale scadenza del mandato del consiglio di Amministrazione.

Nei sei mesi prima della naturale scadenza del mandato del consiglio di Amministrazione il Presidente in carica nomina il nuovo consiglio d'Amministrazione proponendo la conferma degli attuali membri oppure il loro rinnovo, anche parziale. Il nuovo consiglio d'Amministrazione così nominato entra in carica alla scadenza naturale del mandato del consiglio di Amministrazione uscente.

Il Presidente della Fondazione è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

= Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

= Sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

= Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

= Firma tutti gli atti della Fondazione;

= Predisporre lo schema di bilancio;

= Determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

= Adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento.

Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Vice Presidente oppure ad un membro del consiglio d'Amministrazione designato di volta in volta dallo stesso Presidente.

La sua carica non è revocabile se non per gravi motivi tra i quali l'esistenza di debiti certi, liquidi ed esigibili verso la Fondazione, cause civili pendenti verso la Fondazione, condanne penali definitive per i reati contro la PA.

#### Art. 7

#### - VICE PRESIDENTE -

Il primo Vice Presidente è nominato dal Fondatore all'atto della costituzione, rimarrà in carica fino all'assunzione del-

la carica di Presidente.

Nel caso in cui il Vice Presidente debba essere sostituito per dimissioni o per aver assunto la carica di Presidente nonché nel caso di sua sostituzione a seguito di decesso, il suo sostituto sarà nominato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione, durerà in carica sino alla scadenza del mandato di ogni consiglio di Amministrazione e verrà proposto dal Presidente in carica.

Il Vice Presidente esercita le attribuzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento di costui.

E' di diritto membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente dispone di diritto di voto al pari dei membri del Consiglio di Amministrazione.

La sottoscrizione del Vice Presidente attesta l'impedimento del Presidente.

La sua carica non è revocabile se non per gravi motivi tra i quali, a mero titolo esemplificativo, vanno annoverati: l'esistenza di debiti certi, liquidi ed esigibili verso la Fondazione, le cause civili pendenti verso la Fondazione, le condanne penali definitive per i reati contro la PA.

#### **Art. 8**

##### **- SEGRETARIO GENERALE -**

Il Segretario Generale della Fondazione è nominato dal Fondatore all'atto della costituzione, rimarrà in carica sua vita natural durante ed i successivi, che dureranno in carica sino alla scadenza del mandato di ogni consiglio d'Amministrazione saranno nominati a maggioranza assoluta dai Consiglieri e verranno proposti dal Presidente in carica.

Il compenso per tale carica è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della vigente normativa.

E' di diritto membro del Consiglio di Amministrazione.

La sua carica non è revocabile se non per gravi motivi tra i quali, a mero titolo esemplificativo, vanno annoverati: l'esistenza di debiti certi, liquidi ed esigibili verso la Fondazione, le cause civili pendenti verso la Fondazione, le condanne penali definitive per i reati contro la PA.

Per il compimento degli atti di sua competenza potrà, su formale indicazione del Presidente, essere investito dei poteri di rappresentanza e di firma; altri poteri gli potranno essere delegati dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione. Al Segretario Generale sono attribuiti poteri di gestione ordinaria e straordinaria se delegati di volta in volta dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre:

—collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura, su formale indicazione del Presidente, la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione;

= collabora con il Presidente ed il Vice Presidente nella at-

tuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;  
= collabora con il Presidente al disbrigo della corrispondenza, provvede alla redazione dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

= collabora alla conservazione dell'archivio della Fondazione. Il Libro dei Verbali, il Libro Giornale della contabilità sociale e il Libro dell'Inventario sono custoditi presso la sede legale.

Tali Libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.

In caso di assenza del Segretario e/o di situazione di conflitto d'interessi lo stesso viene sostituito da un membro del consiglio d'Amministrazione di volta in volta designato dal Presidente.

Il Presidente potrà nominare un Vice Segretario scelto tra i membri del c.d.a.. L'eventuale compenso per tale carica è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 9

##### - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica 5 (cinque) anni ed è composto da 4 (quattro) membri con l'obbligatoria presenza di una donna, oltre che dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario Generale.

Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ed in particolare:

= Programma anno per anno l'attività sociale;  
= Approva entro il mese di Marzo sia il bilancio consuntivo che quello preventivo per l'anno successivo;  
= Delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

= Delibera gli incrementi di patrimonio;

= Delibera, con la presenza di almeno cinque componenti della Fondazione e con il voto a maggioranza assoluta, le modifiche al presente Statuto (modifica approvata con decreto Regione Liguria n. 378 del 02/02/2017)

I primi Consiglieri sono scelti dal Fondatore all'atto della costituzione.

In caso di cessazione carica, dimissione volontaria o decesso di un Consigliere, il sostituto sarà scelto dal Fondatore e, una volta deceduto il Fondatore il sostituto sarà scelto dal Presidente e dovrà godere almeno della maggioranza assoluta dei consensi del Consiglio di amministrazione.

Nei sei mesi prima della naturale scadenza del consiglio d'Amministrazione il Presidente in carica nomina il nuovo consiglio d'Amministrazione proponendo la conferma degli attuali membri oppure il loro rinnovo, anche parziale. Il nuovo consi-

glio d'Amministrazione così come nominato entra in carica alla scadenza naturale del mandato del consiglio d'Amministrazione uscente.

Nel caso in cui uno o più soggetti come sopra nominati non accettassero l'incarico, il Presidente procederà, a nuova nomina, con le medesime modalità di cui al capoverso precedente.

La carica di Consigliere non è revocabile se non per gravi motivi tra i quali, a mero titolo esemplificativo, vanno annoverati: l'esistenza di debiti certi, liquidi ed esigibili verso la Fondazione, le cause civili pendenti verso la Fondazione, le condanne penali definitive per i reati contro la PA.

#### ART. 10

##### - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno, e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e sempre con la presenza del Presidente o del Vice Presidente.

In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli stessi. La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della prima.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente in caso di sua assenza.

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno, deve essere spedito per lettera raccomandata A/R o mediante posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; almeno tre giorni prima per tutti gli altri casi e, entro le ventiquattro ore in caso di estrema urgenza, valutata dal Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito Libro Verbali e sottoscritti dal Presidente e Segretario Generale.

#### ART. 11

##### - REVISORE MONOCRATICO DEI CONTI -

Il primo Revisore monocratico dei Conti è nominato dal Fondatore all'atto della costituzione.

I successivi saranno nominati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione e verranno proposti dal Presidente in carica.

Il Revisore dura in carica cinque anni ed è rieleggibile, può partecipare, con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore è incaricato:

- del controllo della regolarità della contabilità della Fon-

dazione;

- della predisposizione delle relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, riferendone al Consiglio di Amministrazione;
- della verifica di cassa.

#### ART. 12

##### - ESERCIZIO FINANZIARIO/BILANCIO -

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo Gennaio e termina il trentuno Dicembre di ogni anno.

La formazione del bilancio è obbligatoria

#### ART. 13

##### - SCIoglimento -

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, può proporre, con apposita deliberazione unanime, all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della Fondazione ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.

In caso di scioglimento della Fondazione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.).

Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto all'Ente/Istituto indicato dal Consiglio di Amministrazione avente finalità uguali o analoghe e operante nel territorio.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Firmato in originale: